



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 03/05/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE 26 aprile 2012, n. 122

Rinnovo autorizzativo all'apertura del dispensario farmaceutico stagionale nella località "Grotte" del Comune di Castellana Grotte (Ba) di pertinenza della ASL BA, ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2012.

Il giorno 26 aprile 2012, in Bari presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, via caduti di tutte le guerre, 15

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974 n. 18;

Vista la Legge Regionale 4 Febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1830/99 e successive integrazioni.

In Bari presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Politiche del Farmaco n. 3, riceve dal Responsabile P.O. e confermata dal Responsabile A.P. dello stesso ufficio la seguente relazione:

Visto il D.Lgs 3 febbraio 1993 n.29; Visto il D.L.gs 31 marzo 1998 n. 80;

Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974 n. 18;

Vista la L.R. n. 16/96;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la sede del Servizio PATP, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Politiche del farmaco n. 3 riceve dal Responsabile P.O. e confermata dal Responsabile A.P. dello stesso la seguente relazione:

l'art. 6 comma 3 della L. 362 dell'8.11.91, prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle località climatiche, balneari o termali o comunque d'interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500 abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle A.P.T. provinciali.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99, sono stati emanati i criteri di massima necessari per consentire l'apertura dei suddetti dispensari stagionali, con la precisazione che, in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle A.P.T. provinciali, la deliberazione di Giunta Municipale del Comune richiedente, mentre nei casi di rinnovo autorizzativo, è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata comunque dal parere della relativa A.P.T.

Con nota prot. n. AOO/152/1876 del 6.02.2012, questo Servizio, ufficio Politiche del farmaco, ha indicato, a tutti gli organi interessati, le procedure previste dalla normativa vigente in materia circa il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura dei dispensari stagionali sia per quelli di nuova istituzione e sia per quelli da rinnovare, puntualizzando circa l'affidamento dei presidi stagionali da parte dei Sindaci.

La ASL Bari con nota prot. n. 802 del 21.03.2012, ha trasmesso la documentazione con la quale il Sindaco del Comune di Castellana Grotte (BA) richiede il rinnovo autorizzativo per l'apertura del dispensario farmaceutico stagionale nella località di "Grotte" nonché la nota della A.P.T. della provincia di Bari, con cui comunica la notevole media giornaliera delle presenze per detta località turistica.

L'affidamento di detto dispensario dovrà essere concesso, secondo quanto stabilito dalla legge 362/91, dal Sindaco al farmacista dello stesso Comune più vicino alla località individuata, alla luce anche di quanto disposto dalla recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 1754/06.

Il citato dispensario farmaceutico stagionale sarà sottoposto a verifica ispettiva da parte della ASL BA, territorialmente competente e che la stessa notificherà copia del relativo verbale di ispezione all'ufficio Politiche del farmaco, Servizio PATP dell'Assessorato regionale alle politiche della salute.

Si propone di rinnovare l'autorizzazione all'apertura del dispensario farmaceutico stagionale per il periodo 15 giugno - 15 settembre 2012 nella località di "Grotte" nel Comune di Castellana Grotte (BA).

VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni:

"Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale."

DETERMINA

Per quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato:

per le motivazioni in narrativa esposte, che si intendono riportate, di rinnovare per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 362/91 ed in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.1999, l'autorizzazione all'apertura del dispensario

farmaceutico stagionale nelle località turistica di “Grotte” del Comune di Castellana Grotte (BA) compresa nel territorio della ASL BA, dal 15 giugno al 15 settembre 2012;

Di incaricare la ASL BA ad effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza del suddetto esercizio stagionale ai requisiti igienico-sanitario e funzionale, con l’obbligo di trasmettere all’ufficio Politiche del Farmaco di questo Servizio copia del relativo verbale d’ispezione.

Di autorizzare il Sindaco del comune di Castellana Grotte (BA) all’affidamento della gestione del dispensario farmaceutico stagionale, secondo la normativa vigente e a quanto precisato con la nota assessorile prot. n. A00/152/1876 del 6.02.2012.

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURP, in quanto assimilabile agli atti indicati con lettera H art. 6 della L.R. 12.4.94 n.13.

Di disporre che il presente provvedimento sia notificato al Sindaco del comune di Castellana Grotte (BA) e al Direttore Generale della ASL Bari.

Il presente provvedimento:

- Sarà pubblicato all’albo istituito presso il Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione - Viale caduti di tutte le guerre 15 Bari;
- Sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Sarà disponibile nel sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- Sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche della Salute;
- Il presente atto, composto da n. 4 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente del Servizio

Dr. Fulvio Longo
